

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

12.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	83
Aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra . . . . .	85
Ordinamento degli uffici di conciliazione ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	87
Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano ( <i>Modificato dal Senato</i> ) . . . . .	87

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu.*)

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Candiani, Orlandi Biagio, Panepinto e Maranca.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene. (889)

PRESIDENTE, *Relatore*, ricorda che anche al principio della guerra del 1915-18 fu approvata una legge per la sospensione dei procedimenti penali e per la esecuzione delle pene. Per i numerosi richiami alle armi e per altre circostanze si ritiene conveniente dar facoltà alle parti di domandare la sospensione del procedimento e di dare la medesima facoltà ai magistrati per la sospensione di ufficio.

Aggiunge che, siccome la sospensione potrebbe danneggiare i detenuti, la legge prevede che chi ha commesso un reato per il quale la pena non sia superiore nel minimo a dieci anni, può ottenere la libertà provvisoria.

Dichiara aperta la discussione sugli articoli del disegno di legge.

MAGGI, all'articolo 1, chiede se il fatto che l'avvocato, nominato dalla parte, si trovi sotto le armi, possa essere motivo di rinvio o di sospensione del procedimento.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, risponde negativamente, perchè altrimenti si renderebbe impossibile il funzionamento della giustizia.

MAGGI fa presenti le ragioni di equità per le quali, specie nei procedimenti contro

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

imputati che si trovano in libertà provvisoria, occorre evitare che l'avvocato richiamato alle armi, si veda sostituito da altri nell'esercizio del suo ministero.

MADIÀ si associa, e chiede alla Commissione di far voti che fra le cause di rinvio del procedimento sia compreso anche il richiamo sotto le armi dell'avvocato.

PRESIDENTE ritiene giusta, in linea di massima, la proposta dei camerati Maggi e Madia, e formula a nome della Commissione la raccomandazione che il Ministro della giustizia voglia tenerne conto, almeno per il prossimo periodo che coincide con le ferie.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, assicura che sarà tenuto conto di tale raccomandazione, nel senso che, entro i limiti del possibile, vengano accolte anche le domande di rinvio per richiamo alle armi dell'avvocato.

*(Si approva l'articolo 1 — Si approvano anche gli articoli da 2 a 11).*

GIANTURCO, all'articolo 12, osserva che in esso, come anche in altri successivi, si richiedono particolari provvedimenti dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica a seconda della competenza. Ritiene che ciò possa dare luogo a complicazioni e a ritardi. Propone che si faccia sempre capo alle Corti di appello.

PRESIDENTE ricorda che la legge in discussione è quella stessa che fu applicata durante la guerra del 1915-18, e ritiene che sia bene approvarla così come è, data l'urgenza, altrimenti bisognerebbe procedere a una sua completa rielaborazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che gli inconvenienti temuti dal camerata Gianturco non si sono manifestati.

*(Si approvano gli articoli da 12 a 15).*

GIANTURCO, all'articolo 16, osserva che la disposizione per la quale coloro che incorrono nel reato di diserzione, dopo l'interrogatorio debbono essere mandati ai rispettivi depositi, è troppo comoda per i disertori. Bisognerebbe disporre, invece, che i disertori debbono essere rimandati ai reparti cui appartengono.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, chiarisce che i disertori sono in un primo momento avviati al deposito, ma poi saranno destinati altrove dall'Autorità militare.

Del resto la preoccupazione espressa dal camerata Gianturco non può avere fonda-

mento perchè il primo comma dell'articolo 16 dice molto chiaramente: « Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati ».

BACCARI ricorda che nella guerra del 1915-18 tutti i militari che si trovavano in prima linea e che venivano comunque sottoposti a procedimento penale restavano sempre in prima linea, anche quando tale procedimento penale era demandato al Tribunale militare e i militari riportavano condanna. È anch'egli del parere che non sia il caso di avviarli ai depositi.

MACARINI CARMIGNANI osserva che l'articolo consta di due parti: in seguito alla diserzione il militare viene rimandato immediatamente al deposito; ma il procedimento è sospeso finchè il militare presta servizio in prima linea, il che significa che il militare dovrà essere sempre inviato in reparti mobilitati.

PICONE si associa all'osservazione del camerata Gianturco e propone che alle parole: « ai rispettivi depositi » siano sostituite le altre: « ai rispettivi reparti ».

PRESIDENTE è di parere che l'articolo 16 debba approvarsi così come è stato compilato, pensando che si tratta di una legge di venticinque anni fa, che non rispecchia l'animo dell'Italia fascista, e che non potrebbe rispecchiarlo altro che rielaborando completamente la legge stessa. Pur tenendo conto delle varie interpretazioni esposte dai camerati e dal Sottosegretario per la grazia e giustizia, ritiene per altro che il forzare chi si è macchiato del delitto di diserzione ad andare in prima linea non sia nello spirito dell'Italia fascista, perchè andare in prima linea e battersi oggi rappresenta un privilegio. *(Approvazioni)*.

GIANTURCO e PICONE non insistono nei loro emendamenti.

*(Si approva l'articolo 16 — Si approvano anche gli articoli 17 e 18).*

GIANTURCO, all'articolo 19 osserva che in base alla legge sul reclutamento vigente il limite massimo di età pel servizio militare non è più di 40 anni ma di 55, e che perciò occorre modificare in questo senso la disposizione dell'articolo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, riconosce esatta l'osservazione e quindi propone che alle parole « ai 40 anni » siano sostituite le altre « ai 55 anni ».

*(Si approva l'articolo 19 con la modificazione predetta).*

GIANTURCO, all'articolo 20, fa presente l'opportunità che, invece di concedere un semplice condono di pena per coloro che hanno conseguito una medaglia d'oro o una decorazione dell'Ordine Militare di Savoia, che è la decorazione più alta, sia dichiarato estinto il reato.

MADIA ritiene che ciò non sia possibile, perchè diversi sono gli effetti derivanti dal condono della pena e dalla estinzione del reato.

*(Si approvano gli articoli 20 e 21).*

FORABOSCHI, all'articolo 22, fa presente che evidentemente vi è un errore di stampa. Invece di dirsi: « sono ridotte a un terzo », dovrà dirsi: « sono ridotte di un terzo ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conviene.

*(Si approva l'articolo 22 con la modificazione proposta dal camerata Foraboschi — Si approvano pure tutti gli articoli successivi).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi profittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (890)**

PRESIDENTE, *Relatore*, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza e sulla gravità delle disposizioni del disegno di legge in esame, e dà lettura della relazione ministeriale, alla quale si associa.

TERZI, all'articolo 1, ritiene che per i delitti di violenza carnale la comminazione della pena di morte potrebbe essere limitata ai reati commessi contro familiari dei combattenti. Negli altri casi sarebbe sufficiente raddoppiare la pena, e bisognerebbe mantenere la competenza dei Tribunali ordinari.

MADIA propone di togliere il delitto di violenza carnale dalla lettera *a*) dell'articolo, in modo che essa rientri fra gli altri di cui alla lettera *b*) per i quali la pena stabilita dalla legge è raddoppiata.

BACCI fa l'ipotesi di un delitto di violenza carnale, commesso sia pure in tempo di guerra, in condizioni normali, ad esempio in un luogo di campagna.

GIANTURCO fa presente che per l'applicazione delle aggravanti che portano con sé la pena di morte, occorre tenere stretto conto delle circostanze dipendenti dallo stato

di guerra, ed anche dei fini da salvaguardare, cioè della resistenza e della tranquillità della popolazione. Ma quando questo diretto rapporto non c'è, non si vede la ragione di una sanzione così grave, nei riguardi per esempio della violenza carnale, della estorsione e del sequestro di persona a scopo di rapina. Questo rilievo ha tanto più valore se si pensa ai casi di violenza presunta, che ricorrono quando la vittima non abbia ancora compiuto i 14 anni. Questo articolo deve essere quindi messo in stretto rapporto con la difesa della Nazione durante lo stato di guerra.

PICONE propone che dopo le parole « per i delitti di violenza carnale » si aggiungano le altre: « in persona di familiare dei combattenti ».

DE MARSICO prega il Presidente di permettergli di abbinare la discussione dell'articolo 1 con quella dell'articolo 2, ritenendo che le preoccupazioni espresse da alcuni camerati, mentre sembrano nascere dal testo dell'articolo 1, trovino invece la loro ragione fondamentale nell'articolo 2.

In contrasto col camerata Gianturco, è di parere che anche il delitto di violenza carnale possa essere punito con la pena di morte, quando è consumato con le circostanze aggravanti che si identificano con lo stato di guerra, e ognuna delle quali basta a diminuire la resistenza del soggetto passivo. Così pure per gli altri delitti elencati nell'articolo 1, quali l'estorsione, la rapina, ecc.

Osserva, però, che il legislatore deve opportunamente predisporre, anzitutto, un organo giudicante che offra tutte quante le garanzie, anche di preparazione tecnica, per la valutazione delle prove; e in secondo luogo, un congegno giurisdizionale che offra anche la possibilità di un'altra garanzia, cioè di un riesame del giudizio, perchè non si deve partire dal presupposto dell'infallibilità di un unico giudice, soprattutto per quanto riguarda la condanna alla pena di morte.

L'articolo 2 del disegno di legge demanda la cognizione dei delitti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, alla competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ma per quanto preziosi siano i servizi che questo ha resi, è certo però che fra il Tribunale speciale ed il Tribunale ordinario vi è una differenza di criterio nella interpretazione delle norme di legge.

Osserva poi che il Tribunale speciale emette sentenze contro le quali non è ammesso il ricorso in Cassazione, mentre sareb-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

be opportuno non togliere a chi può essere condannato a morte la possibilità di ricorrere alla Corte suprema.

Conclude affermando che la magistratura è degna dell'ora che il Paese oggi vive. Un appello del Regime alla magistratura perchè applichi questa legge con l'austerità necessaria, sarà più che efficace per additarle il suo dovere; e mantenendo integra la sua giurisdizione, si daranno le garanzie necessarie, previste dalla legge comune, a coloro che vengono a cadere sotto questa tremenda responsabilità.

MADIA fa presente la gravità di quanto è disposto alla lettera a) dell'articolo 1, per cui si commina le pena di morte anche per reati che normalmente sarebbero puniti con una pena dagli 8 ai 12 anni, e non si tiene alcun conto delle circostanze attenuanti. Se si facesse una casistica di tutti i reati che verrebbero a essere colpiti con la pena di morte, ne risulterebbe un elenco impressionante.

È di parere che alla lettera a) dell'articolo 1 debba sostituirsi una disposizione di carattere più mite, nel senso che la pena di morte sia comminata soltanto per i delitti che comportano in concreto la pena dell'ergastolo.

MACARINI CARMIGNANI pone in rilievo che il magistrato giudicante deve, caso per caso, tener conto del verificarsi della circostanza aggravante consistente nello stato di guerra, circostanza che molte volte può anche non presentarsi affatto, come in un omicidio commesso all'improvviso, senza nessuna connessione nè con l'oscuramento, nè con altre circostanze derivanti dallo stato di guerra.

Ritiene quindi che sia bene lasciare la competenza della magistratura ordinaria anche per i reati di cui alla lettera a) dell'articolo 1; e che non sia da approvare la procedura del giudizio direttissimo che non permette l'indagine esatta e sicura dei moventi di reati che vengono colpiti con pene così gravi.

MAGGI osserva che non bisogna perdere di vista le ragioni sostanziali di questo disegno di legge, che ha carattere squisitamente politico e non giuridico, in quanto mira a conservare la tranquillità al popolo italiano in armi; e che vuole porre in essere l'efficacia preventiva della legge attraverso l'arma della intimidazione. Pubblicata questa legge, ogni cittadino italiano saprà che se compie uno dei delitti elencati alla lettera a) dell'articolo 1, incorre nella pena di morte.

Ritiene poi giusto che per una legge di carattere politico si faccia ricorso non alla magistratura ordinaria, ma al Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Tuttavia, propone che contro la sentenza del Tribunale speciale si possa ricorrere in Cassazione.

DE MARSICO insiste nella sua proposta di lasciare la competenza alla magistratura ordinaria perchè il Tribunale speciale ha una funzione di carattere determinato, cioè di conoscere dei reati contro la sicurezza dello Stato, mentre il presente disegno di legge concerne reati comuni. Bisogna dare l'impressione che in Italia, patria del diritto, la giustizia può sempre svolgersi, anche in periodo di guerra, a mezzo dei suoi organi normali.

Quanto alla efficacia intimidatrice ed al carattere di esemplarità di questa legge, sono sufficienti la pena di morte, il raddoppiamento delle altre pene e la procedura col rito della citazione diretta, in modo da rendere possibile la celebrazione del giudizio immediatamente dopo la consumazione del reato, o col minimo intervallo possibile.

PRESIDENTE rileva che la discussione di questo disegno di legge è stata sufficientemente ampia per potersi affermare che la Commissione ne approva le disposizioni con piena coscienza.

È di parere che il disegno di legge debba essere approvato integralmente, dato il fine squisitamente politico che si propone, cioè di evitare che si verifichino determinati fatti; esso vuole, infatti, avere efficacia più che altro preventiva.

Ricorda che in Germania è stata emanata una legge analoga e che in Francia, paese democratico, ha vigore una legge ancor più severa di questa. Quanto alla inappellabilità della sentenza del Tribunale speciale, rileva ch'esso è sorvegliato dal Duce, uomo di grande cuore e di grande generosità.

Conclude, esprimendo la convinzione che l'approvazione integrale di questa legge, per la giusta severità delle sue disposizioni e per la immediatezza del giudizio, farà ottima impressione nel Paese e avrà un potere intimidatore molto efficace.

MADIA propone che per maggiore chiarezza ed esattezza nel secondo comma dell'articolo 2 alle parole: « Al Tribunale ordinario » siano sostituite le altre « all'Autorità giudiziaria ordinaria ».

PUTZOLU, *Sottosegretario per la grazia e giustizia*, osserva che questa modifica non è necessaria, e si richiama alla relazione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ministeriale là ove dice: « Per gli altri delitti si è mantenuta la competenza del giudice ordinario per non aggravare troppo il lavoro del Tribunale speciale e per evitare le difficoltà di trasporto dei detenuti a Roma, ma si è stabilito che la competenza è sempre del Tribunale ordinario (esclusi perciò i pretori e le Corti d'assise le quali hanno una procedura complessa) e si procede a giudizio direttissimo (articoli 502, 503 Codice procedura penale) ».

*(Si approvano gli articoli del disegno di legge).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli uffici di conciliazione. (891)**

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, rileva l'importanza di questo disegno di legge, che merita la piena approvazione della Commissione. Esso riunisce, le disposizioni sparse in varie leggi, e ciò è utile e opportuno nell'attesa del nuovo Codice di procedura civile, che ai conciliatori stessi darà varie ed importanti mansioni nuove, estendendone anche la competenza.

Il disegno di legge mira, in definitiva, ad avere dei buoni giudici conciliatori, ed anche ad averne in numero sufficiente. In ogni comune vi sarà un giudice conciliatore, e nei comuni più grandi, che sono divisi in quartieri, vi saranno più giudici conciliatori scelti fra elementi capaci. Ma soprattutto importante è la disposizione dell'articolo 3.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di avere ricevuto istruzioni dal Ministro, perchè nel capoverso dell'articolo 3, alle parole: « Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo equità nei casi previsti dalla legge », siano sostituite queste altre: « Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità ».

Osserva che con la prima formulazione si intendeva che il giudice conciliatore fosse autorizzato ad introdurre un giudizio equitativo nei casi in cui la sua sentenza non

è suscettibile di appello, mentre sarebbe privato di questo speciale potere nei casi in cui la sentenza sia appellabile. Ora il Ministro ha rilevato che tale discriminazione non ha ragione d'esistere. Il giudice di appello, che è il pretore, potrà esaminare anch'egli la controversia sotto il profilo dell'equità, tenuto conto che l'equità non può essere in contrasto col diritto.

Ricorda, per altro, che questo principio è accolto nel nuovo Codice di procedura civile per quanto riguarda il procedimento su controversie di lavoro, per il quale si è data facoltà alle parti di domandare al giudice di giudicare le controversie secondo criteri di pura equità, cioè come arbitro amichevole compositore.

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, prende atto di questa modifica, che viene incontro a quanto egli voleva proporre.

*(Si approvano gli articoli 1 e 2 del disegno di legge — Si approva l'articolo 3 con la modifica proposta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia — Si approvano anche tutti gli altri articoli).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano. (Modificato dal Senato) (800-B).**

BACCI, *Relatore*, avverte che questo disegno di legge, già esaminato dalla Commissione della Camera, ritorna ad essa dopo una modificazione molto opportuna, introdottavi dalla Commissione degli interni e della giustizia del Senato del Regno. Sono state sostituite alle parole: « Clinica del diritto », le altre: « Scuola di pratica forense », tanto nel titolo che negli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9.

Ne propone l'approvazione.

*(La modifica predetta è approvata).*

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11,40.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Discussione del disegno di legge: Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene. (889)**

## ART. 1.

I procedimenti penali nei quali, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta a impugnazione, essere sospesi d'ufficio, o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private.

L'ordinanza è revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengono a cessare le ragioni della sospensione.

## ART. 2.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'articolo precedente, il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti private, può provvedere sulla condizione dell'imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria a norma degli articoli 277 e 278 del Codice di procedura penale, anche nei casi preveduti dall'articolo 253 del Codice stesso, purchè non si tratti di reati che la legge punisce con la pena della reclusione superiore nel minimo a dieci anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, il giudice può sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'articolo 282 del Codice di procedura penale.

## ART. 3.

Durante l'applicazione della legge di guerra, o nel corso di ostilità, non possono emettersi nè eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti

alle forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate, a meno che si tratti di reati, per i quali non è ammesso il beneficio della libertà provvisoria a' termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.

## ART. 4.

Nei procedimenti, sospesi a norma dell'articolo 1, rimane sospeso anche il corso dei termini stabiliti per la prescrizione del reato e di quelli processuali. I termini predetti riprendono a decorrere soltanto quando è revocata la sospensione del procedimento, disposta a norma dell'articolo 1.

## ART. 5.

Salvo quanto è stabilito dall'articolo 16, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche per i reati preveduti dalla legge penale militare. Nei procedimenti per tali reati la libertà provvisoria può essere concessa in conformità delle vigenti disposizioni della legge penale militare anche se non ricorrono le condizioni di carattere soggettivo, a cui la concessione è per legge subordinata.

## ART. 6.

Sono ammessi di diritto alla liberazione, con le condizioni di cui appresso, coloro che, nel momento in cui sono chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione, si trovano detenuti per l'esecuzione:

1°) di una pena detentiva inflitta in misura non superiore a dieci anni, o di cui la parte rimanente non supera dieci anni, purchè si tratti di persone idonee ad incondizionato servizio militare;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) di una pena detentiva inflitta in misura non superiore a un anno, o di cui la parte rimanente non supera un anno, ancorchè si tratti di persone idonee soltanto ai servizi militari sedentari.

Nei casi preveduti da questo articolo, se per effetto della condanna le persone ammesse alla liberazione erano divenute incapaci di appartenere alle Forze armate dello Stato, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 18.

ART. 7.

Nei riguardi delle persone idonee al servizio militare, la chiamata o il richiamo alle armi per mobilitazione importa la sospensione dell'esecuzione della libertà vigilata e delle misure di sicurezza detentive, fatta eccezione per il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia.

ART. 8.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la liberazione preveduta dall'articolo 6 e la sospensione preveduta dall'articolo 7 sono revocate, e riprende il suo corso l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza:

1°) se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato;

2°) se il condannato è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare, tranne che l'inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in servizio militare o per cause di guerra;

3°) se, durante il servizio alle armi per mobilitazione, la persona chiamata o richiamata alle armi è imputata di un reato non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel minimo a sette anni o con pena più grave.

Nel caso preveduto dal n. 3 del comma precedente, dopo che è stata disposta la revoca, non è ammissibile altro provvedimento di liberazione o di sospensione; ma, nel caso di proscioglimento per il reato riguardo al quale è preveduta la revoca, riprende vigore il precedente provvedimento di liberazione o di sospensione.

ART. 9.

I provvedimenti di liberazione, di sospensione o di revoca, indicati nei tre articoli precedenti, sono emanati dal Regio avvocato

militare per i condannati dal giudice militare e dal giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.

ART. 10.

Cessata la prestazione del servizio militare, se sia decorso il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Se la pena era già stata eseguita e fu disposta la sospensione della misura di sicurezza, decorso il tempo corrispondente alla durata minima di questa, senza che sia intervenuta la revoca, la misura di sicurezza rimane estinta.

ART. 11.

Anche fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, l'ammissione alla liberazione o alla sospensione ivi preveduta può essere esclusa e può essere revocata la liberazione o la sospensione concessa, su proposta del Regio avvocato generale militare, quando ricorrano particolari motivi, dal Ministro da cui dipende il militare, ovvero, per i militari condannati dai tribunali di guerra, dal comandante supremo. Tuttavia, in caso di revoca, il periodo del servizio militare prestato è computato nella durata della pena da scontare o nella durata minima della misura di sicurezza.

ART. 12.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Ministro della guerra, i condannati a una pena detentiva inflitta in misura superiore a dieci anni o di cui la parte rimanente supera i dieci anni, possono essere ammessi a liberazione, se non hanno compiuto l'età per la quale cessa l'obbligo del servizio militare e sono riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare.

Ove ricorrano le condizioni indicate nel comma precedente, il provvedimento ivi preveduto è emanato, su proposta del Regio avvocato generale militare, dal Ministro della guerra, se trattasi di condanne pronunziate dai tribunali militari non di guerra, o dal Comandante supremo, se trattasi di condanne pronunziate dai tribunali di guerra.

Il provvedimento, di cui ai commi precedenti, è di competenza del Ministro della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

marina o di quello dell'aeronautica, se i condannati dai tribunali militari non di guerra appartenevano, rispettivamente, alla Regia marina o alla Regia aeronautica e non sono incorsi, per effetto della condanna, nella incapacità militare.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le condizioni e gli effetti dei provvedimenti di liberazione e di revoca sono regolati dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai condannati che non sono stati ancora arruolati nelle forze armate dello Stato, purchè abbiano richiesto l'arruolamento volontario anticipato e siano riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare.

## ART. 13.

È differita, fino alla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilità, in ogni caso per un periodo non minore di un anno dal giorno in cui ha avuto inizio il servizio alle armi per mobilitazione, l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza indicate negli articoli 6 e 7, delle quali non si è ancora iniziata l'esecuzione al momento della chiamata o del richiamo alle armi per mobilitazione della persona a cui le pene o le misure di sicurezza si riferiscono. Il differimento è subordinato alle condizioni che ricorrono gli altri requisiti stabiliti dagli articoli suindicati.

I provvedimenti di concessione del differimento e quelli di esclusione e di revoca sono emanati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per la esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.

Anche nei casi preveduti in questo articolo si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 10, salvo che la legge disponga altrimenti.

## ART. 14.

Il differimento dell'esecuzione a norma dell'articolo precedente può essere ordinato dal giudice militare durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, quando pronuncia condanna contro un militare a pena detentiva non superiore a dieci anni, ovvero contro un estraneo alle forze armate dello Stato, a pena non superiore al doppio dei limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Il differimento può essere ordinato anche per più condanne pronunciate contro lo stesso

militare e, se trattasi di condanna per diserzione, anche se la pena detentiva inflitta sia superiore a dieci anni.

Nel pronunciare la condanna il giudice militare può revocare l'ordine di differimento dell'esecuzione di una pena inflitta con una condanna precedente.

Anche nei casi preveduti in questo articolo si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 10.

## ART. 15.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, il Ministro di grazia e giustizia può ordinare il differimento o la sospensione dell'esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene detentive non superiori, in complesso o nella parte che rimane da espire, a tre anni, in favore di quei condannati il cui coniuge, uno o più figli o fratelli od affini dello stesso grado, ovvero uno o più affiliati si trovino sotto le armi, quando dall'esecuzione delle pene suddette possa derivare grave pregiudizio agli interessati.

## ART. 16.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono nel reato di diserzione, solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono avviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità, incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano a disposizione della competente autorità giudiziaria. Se il procedimento penale è definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale è definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

## ART. 17.

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sicurezza è stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, è obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse già rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione è tenuto alla prestazione del servizio militare, quando è chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena della sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali è ordinata la sospensione o il differimento della pena detentiva, è sospesa o differita per tutto il tempo per il quale è sospesa l'esecuzione della pena detentiva.

## ART. 18.

Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilità le persone incorse, per condanna, nella incapacità di appartenere alle Forze armate dello Stato e che abbiano scontato la pena, possono essere, con provvedimento del Ministro della guerra, iscritte o reiscritte nei ruoli, secondo che la predetta incapacità deriva dalle leggi sul reclutamento ovvero dalle leggi penali militari.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'iscrizione nei ruoli delle persone escluse a norma delle leggi sul reclutamento è subordinata all'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

## ART. 19.

Gli esclusi, a norma delle leggi sul reclutamento, i quali sono stati iscritti nei ruoli in applicazione dell'articolo precedente, possono, se vi hanno ancora diritto, far valere i titoli per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato preveduto dalle leggi suindicate, i quali già sussistessero al tempo della leva sulla classe del loro anno di nascita, purchè altro fratello vivente di età inferiore ai 55 anni non abbia fruito di riduzione di ferma per un tempo superiore a un anno.

Gli esclusi suindicati possono invocare utilmente anche i titoli che sono sorti dopo il

loro arruolamento, purchè derivino direttamente da modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia.

## ART. 20.

Sono condonate le pene detentive temporanee inflitte o da infliggere a coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto, in fatti d'armi o in servizi di guerra, atti di valore personale tali da conseguire una medaglia d'oro, o una decorazione dell'Ordine militare di Savoia, o una promozione per merito di guerra o due medaglie d'argento al valore, ovvero tre medaglie al valore, ancorchè consistenti in medaglie di bronzo.

Sono parimenti condonate le pene detentive temporanee inflitte o da infliggere a coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno riportato, in fatti d'armi o in servizi di guerra, mutilazione o lesione o infermità, comprese nella tabella A, allegata al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

## ART. 21.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono ridotte alla metà le pene detentive temporanee inflitte o da infliggere a coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto, in fatti d'armi o in servizi di guerra, atti di valore personale tali da conseguire una medaglia d'argento o almeno due medaglie di bronzo ovvero tre ricompense al valore, ancorchè consistenti in croci di guerra al valore, o che, posteriormente al commesso reato, hanno riportato, nelle stesse circostanze, mutilazione o lesione o infermità, comprese nella tabella B, allegata al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.

## ART. 22.

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, sono ridotte di un terzo le pene detentive temporanee inflitte o da infliggere a coloro che, posteriormente al commesso reato, hanno compiuto atti di valore personale tali da conseguire una ricompensa al valor militare.

## ART. 23.

Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nei tre articoli precedenti sono condonate le pene pecuniarie, sole o congiunte a pena detentiva, inflitte o da infliggere per reati commessi anteriormente all'atto di valore compiuto o alla mutilazione, lesione o infermità riportata.

Nei casi medesimi sono condonate altresì le pene accessorie derivanti dalla condanna e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate o da ordinarsi dal giudice con la sentenza di condanna o con successivo provvedimento.

ART. 24.

Nei casi preveduti dai quattro articoli precedenti il condono della pena ha effetto dalla data in cui è debitamente riconosciuto l'atto di valore compiuto o è accertata la mutilazione, la lesione o l'infermità in fatti d'armi o servizi di guerra.

ART. 25.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche ai cittadini italiani rimpatriati a partire dalla data della pubblicazione della legge stessa e suscettibili di prestare servizio militare.

Inoltre per i cittadini anzidetti il divieto della emissione e dell'esecuzione dei mandati o degli ordini indicati nell'articolo 3 cessa se essi non lasciano il territorio dello Stato entro tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene dopo tale conclusione, entro tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tali termini, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto è sostituito quello di comparizione.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Norme per l'aggravamento delle pene riguardo ai delitti commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra. (890)**

ART. 1.

Quando la circostanza aggravante preveduta nell'articolo 61, n. 5, del Codice penale ricorra in dipendenza dello stato di guerra:

a) per i delitti di violenza carnale (articolo 519), di omicidio (articolo 575), di rapina (articolo 628), di estorsione (articolo 629) e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630) e per tutti i delitti punibili con la pena dell'ergastolo si applica la pena di morte;

b) per ogni altro delitto la pena stabilita dalla legge è raddoppiata.

ART. 2.

La cognizione dei delitti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente spetta al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

Per gli altri delitti preveduti nella lettera b) dello stesso articolo la competenza spetta al Tribunale ordinario e si procede a giudizio direttissimo.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli uffici di conciliazione. (891)**

ART. 1.

In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'articolo 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di giudice conciliatore è di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se è necessario, più vice giudici conciliatori.

ART. 2.

L'ufficio di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore è gratuito ed onorifico.

ART. 3.

Il giudice conciliatore ha duplice funzione, conciliativa e contenziosa.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo diritto ed equità.

ART. 4.

Possono essere nominati giudici conciliatori e vice giudici conciliatori i cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, che siano residenti nel comune o nella frazione, che abbiano età non inferiore a venticinque anni, siano in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e conservino condotta morale e politica specchiatissima ed illibata.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, con preferenza per coloro che abbiano lodevolmente coperto o coprano cariche o funzioni pubbliche.

ART. 5.

La nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori ha luogo, in virtù di Regia delegazione, con decreto del Primo Presidente della Corte d'appello, sentito il Procuratore generale.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 6.

I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro comune o se sia sorta una delle incompatibilità stabilite dall'articolo 7.

Possono essere revocati per indegnità ovvero in caso di inettitudine.

Possono essere dispensati dalla carica per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Tutti i predetti provvedimenti sono di competenza del Primo Presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale.

ART. 7.

Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualità:

a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;

b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio.

ART. 8.

L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualità di giudice conciliatore o vice giudice conciliatore non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.

ART. 9.

Ogni ufficio di conciliazione ha un cancelliere ed un usciere.

Le attribuzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro

impiegato della segreteria e quelle di usciere dall'inserviente comunale, previa autorizzazione da concedersi con decreto del Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore del Re, in entrambi i casi.

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma prescritta per la nomina, se risulti che il cancelliere o l'usciere non adempiano scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.

ART. 10.

In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il Primo Presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale, può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice giudice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune.

Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico sarà conferito al giudice conciliatore o al vice giudice conciliatore di un comune vicino. In tal caso questi avrà diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

ART. 11.

In caso di mancanza o impedimento temporaneo del cancelliere potrà essere in via di urgenza assunto ad esercitarvi le funzioni altro impiegato del comune delegato dal Podestà.

ART. 12.

La vigilanza sul funzionamento degli uffici di conciliazione è esercitata dalle Magistrature superiori in conformità delle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario.

**Istituzione di una Scuola di pratica forense in Milano. (Modificato dal Senato). (800-B)**

ART. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Scuola di pratica forense che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La Scuola ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

## ART. 2.

I corsi della Scuola di pratica forense sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

## ART. 3.

La Scuola di pratica forense è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi.

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Scuola sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro dell'educazione nazionale.

## ART. 4.

La nomina a difensore officioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola di pratica forense ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'imputato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore officioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Scuola al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

## ART. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati difensori officiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva

responsabilità personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti è devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresì i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

## ART. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

## ART. 7.

La Scuola di pratica forense promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

## ART. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Scuola di pratica forense sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Scuola di pratica forense in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'articolo 5.

## ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonché quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Scuola e per il personale addetto ai servizi.